

SENATO DELLA REPUBBLICA

— VII LEGISLATURA —

(N. 918-A)

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE COLOMBO Vittorino)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto col Ministro del Tesoro

NELLA SEDUTA DEL 5 OTTOBRE 1977

Attribuzione di giornate di riposo
ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni

Comunicata alla Presidenza il 21 novembre 1977

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 5 marzo 1977, n. 54, sono state soppresse, come è noto, sette festività. Di conseguenza i lavoratori dipendenti sono tenuti a svolgere la loro prestazione nel corso dell'anno per un numero aumentato di giornate lavorative e a tale proposito per i lavoratori del settore privato la contrattazione collettiva ha stabilito corrispettivi o riposi compensativi.

Il presente disegno di legge intende disciplinare la materia per i dipendenti del settore pubblico, attribuendo loro in linea di principio sei giornate di riposo in più nel corso dell'anno. (Il numero di sei è giustificato dal fatto che delle sette festività soppresse almeno una coincideva necessariamente con una domenica).

Tuttavia, tenendo conto delle situazioni di fatto in materia di congedo nonché delle esigenze delle pubbliche amministrazioni e dei problemi che potrebbero presentarsi, delle sei giornate in argomento solo due vengono completamente assimilate al congedo ordinario e ne seguono la disciplina.

Le altre quattro giornate di riposo possono essere usufruite a richiesta dei singoli interessati ma il loro effettivo godimento è subordinato alle esigenze dei servizi. Qualora motivate ragioni strettamente connesse

con la funzionalità dei servizi stessi impediscano l'attribuzione ai richiedenti di tutte o parte delle quattro giornate nel corso dell'anno solare, si darà luogo a un compenso forfettario nella misura di lire 8.500 lorde per giornata. Il funzionario responsabile che riceve e non può accogliere le richieste di giornate di riposo entro la fine dell'anno, è tenuto agli adempimenti necessari affinché l'importo compensativo sia liquidato entro il 31 gennaio successivo ed è responsabile di eventuali indebite attribuzioni.

La Commissione, dopo attenta valutazione, ha ritenuto che il provvedimento proposto presenti una soluzione equilibrata per la attuazione della citata legge 5 marzo 1977, n. 54, tra i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Ha tuttavia ritenuto di accogliere un emendamento aggiuntivo che ha valore di norma transitoria tendente a consentire che le due giornate in aggiunta al congedo ordinario del 1977 possano essere fruite nel corso del 1978, tenuto conto del prossimo termine del corrente anno.

Con questo emendamento la Commissione propone pertanto l'approvazione del disegno di legge.

COLOMBO Vittorino, *relatore*

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

15 novembre 1977

La Commissione, Programmazione economica, bilancio e partecipazioni statali, esaminato il disegno di legge « Attribuzione di giornate di riposo ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni », comunica di non aver nulla da osservare per quanto di competenza.

SCUTARI

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

Ai dipendenti civili e militari delle pubbliche Amministrazioni centrali e locali, anche con ordinamento autonomo, esclusi gli enti pubblici economici, sono attribuite, in aggiunta ai periodi di congedo previsti dalle norme vigenti, sei giornate complessive di riposo da fruire nel corso dell'anno solare come segue:

a) due giornate in aggiunta al congedo ordinario;

b) quattro giornate, a richiesta degli interessati, tenendo conto delle esigenze dei servizi.

Le due giornate di cui al punto a) del precedente comma seguono la disciplina del congedo ordinario.

Le quattro giornate di cui al punto b) del primo comma non fruite nell'anno solare, per fatto derivante da motivate esigenze inerenti alla organizzazione dei servizi, sono forfettariamente compensate in ragione di lire 8.500 giornaliere lorde.

Art. 2.

Le giornate di cui al punto b) dell'articolo 1 sono attribuite dal funzionario che, secondo i vigenti ordinamenti, è responsabile dell'ufficio, reparto, servizio o istituto da cui il personale direttamente dipende.

Il funzionario responsabile di cui al precedente comma che per esigenze strettamente connesse alla funzionalità dei servizi (lavorazioni a turno, a ciclo continuo o altre necessità dipendenti dalla organizzazione del lavoro) non abbia potuto attribuire nel corso dell'anno solare le giornate di cui al punto b) del primo comma dell'articolo 1, dovrà darne motivata comunicazione al competente ufficio per la liquidazione del relativo com-

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.*Identico.***Art. 2.***Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

penso forfettario che dovrà essere effettuata entro il 31 gennaio.

L'indebita attribuzione e liquidazione del compenso forfettario comporta diretta responsabilità personale dei funzionari che l'hanno disposta.

Art. 3.

Le spese derivanti dall'applicazione dei precedenti articoli saranno imputate ai capitoli di spesa concernenti stipendi ed altri compensi fissi iscritti negli stati di previsione dei vari Ministeri nonché nei bilanci delle Amministrazioni autonome.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

(Norma transitoria)

Le giornate di riposo di cui al punto a) dell'articolo 1, spettanti per il 1977, possono essere fruite a richiesta del dipendente anche nel corso del 1978.